

N. 351-1/2025 R. PR. UNIT.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott.ssa Maria Acagnino

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da **Carrabino Edmondo**, nato a Catania il 31.07.1946, C.F.: CRRDND46L31C351O, residente in Catania in via del Caravaggio n. 5, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Gabriella Arcifa del Foro di Catania, C.F. RCFGRL81T71C351Z, presso il cui studio sito in Catania in viale Regina Margherita 2/D – Sc. A, è elettivamente domiciliato;

^^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi "UNES A.P.S. di Catania" nella persona del gestore dott. Epifanio Massimo Bua, allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

nomina, quale liquidatore Organismo di Composizione della Crisi "UNES A.P.S. di Catania" nella persona del gestore dott. Epifanio Massimo Bua;

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al



liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA (ove siano presenti nella massa attiva beni immobili o mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali ulteriori procedure esecutive nei loro confronti;

rilevato che nella presente liquidazione il solo attivo disponibile è costituito da una quota della retribuzione del Carrabino nella misura di € **461,00 mensili** (surplus sulle spese quantificata dal gestore in € 1.325,00) e così per un totale, nel triennio, di € 17.979.00 (considerate 13 mensilità);

rilevato che secondo il nuovo orientamento di questo Tribunale il credito relativo al compensi del difensore che ha assistito il debitore per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata non è prededucibile; a sostegno del detto orientamento vi sono argomentazioni convincenti fra le quali la circostanza della non menzione dei detti crediti fra quelli prededucibili ex art. 6 CCII e la non necessità della difesa tecnica per l'accesso alla procedura; secondo il Tribunale di Busto Arsizio (Sez. II civ., 18 giugno 2024) *“Quanto alla natura dei crediti da soddisfarsi in sede di liquidazione controllata, solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile mentre i compensi dei difensori e, più in generale, dei consulenti (c.d. advisors) godono unicamente del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nell'art. 6 C.C.I. e non prededucibili ai sensi dell'art. 277 C.C.I., sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, sia perché, quand'anche si dovesse ritenere il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in “funzione della procedura liquidatoria” non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata”*. Ad analoghe conclusioni è giunto il Tribunale di Torino con recenti decisioni del 3 aprile 2025 e del 28 aprile 2025;

rilevato ancora che questo Tribunale intende aderire all'orientamento, assolutamente prevalente nella giurisprudenza di merito, che ritiene che il compenso dell'OCC debba essere liquidato dal Giudice Delegato quando l'OCC venga anche nominato liquidatore e che, in tal caso, il compenso sia UNICO (e non distinto per fasi), con la conseguente non necessità per l'OCC di presentare la domanda di ammissione al passivo; secondo la



giurisprudenza maggioritaria “*Ai sensi dell’art. 275, comma 3, CCII (come modificato dal D.Lgs. n. 136/2024 c.d. correttivo ter) nel caso in cui al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all’OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l’attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell’importo eventualmente concordato tra il debitore e l’OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente, l’OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso, mentre in corso di procedura, su istanza dell’OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, comma 2, CCII), potrà avvenire solo a seguito dell’esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto*”(cfr. Trib Verona, 30 settembre 2024; nello stesso senso Tribunale di Milano, Sez. II civ. e crisi d'impresa, 04 aprile 2024; Tribunale di Taranto, sentenza del 2 luglio 2025; Tribunale di Torino, sentenza del 7 maggio 2024);

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull’esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all’esdebitazione di cui all’art. 280 comma 1^a lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;

La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura degli stessi, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell’art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.

Il Giudice
Laura Messina

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

